

STATUTO

ABATE ZANETTI SRL

Forma giuridica: SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: VENEZIA VE CALLE G. BRIATI 8/B

Codice fiscale: 02166780276

Numero Rea: VE - 200911

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-11-2007 - Statuto completo	2
--------------------------------------------------------------	---

ALLEGATO "B" AL N. 11272 DI RACC.

STATUTO

Titolo I°

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "Abate Zanetti Srl".

Articolo 2

La società ha sede nel comune di Venezia.

Potranno essere istituite, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze ed agenzie.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 2050 (duemilacinquanta).

Essa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci a sensi di legge.

Articolo 4

Le attività costituenti l'oggetto sociale sono le seguenti:

- la promozione e la gestione di corsi di alta formazione, addestramento e riqualificazione professionale;
- la ricerca applicata e la sperimentazione tecnologica ed artistica relative alla lavorazione del vetro, l'acquisizione e la diffusione di conoscenze imprenditoriali e gestionali comunque connesse alle attività di settore;
- la produzione e la cessione degli oggetti prodotti, sia dagli allievi che dagli insegnanti, nelle fornaci in uso alla scuola;
- la gestione di iniziative culturali, promozionali ed editoriali, anche mediante strumenti audio/televisivi/telematici, inerenti la Scuola Abate Zanetti.

La società può compiere, con esclusione delle attività riservate e nel rispetto dei limiti di legge, tutte le operazioni finanziarie o di credito atte a conseguire l'oggetto sociale, ivi comprese prestazioni di garanzie (fideiussioni anche a favore di terzi, avalli, ipoteche su beni sociali, pegni e simili);

- compiere ogni operazione immobiliare e mobiliare, commerciale finanziaria e industriale e qualsiasi altra operazione in genere ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- assumere interessenze e partecipazioni, sia in Italia che all'estero, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio.

Tutte le attività potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

La società potrà infine ricorrere all'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso anche presso i soci e in qualsiasi forma nel rispetto e nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Titolo II°

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Il capitale sociale è determinato in Euro 201.000,00= (duecentounomila/00) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c. .

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo



oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c..

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento – mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura – o a titolo gratuito – mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili.

In caso di aumento del capitale sociale è riservato ai Soci il diritto di opzione, salva diversa disposizione dell'Assemblea.

Articolo 6

Le partecipazioni sociali non possono essere cedute né vincolate, in tutto o in parte, se prima non sono state esperite le formalità di cui appresso.

Qualora taluno dei soci intenda trasferire la propria partecipazione, o parte di essa, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione da esercitarsi nei modi e nei termini previsti nei successivi commi di questo articolo.

Il socio che desideri alienare a qualsiasi titolo in tutto o in parte la propria partecipazione o i diritti ad esse relativi, sarà tenuto a notificare tale sua intenzione agli altri soci a mezzo lettera raccomandata A.R., precisando tutti i dettagli e le condizioni dell'operazione nonché l'identità e il domicilio di terzi eventuali acquirenti. I soci, a mezzo lettera raccomandata A.R. da spedire al socio cedente nel termine di giorni trenta dal ricevimento di tale comunicazione, potranno esercitare il proprio diritto di prelazione in proporzione alle rispettive partecipazioni nel capitale della società.

Qualora uno o più soci non esercitino il proprio diritto di prelazione, il diritto così non esercitato si accresce agli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni del capitale della società; tale ulteriore diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del primo termine, in base alle scadenze e con le modalità di cui ai commi precedenti di questo articolo.

Ove il predetto diritto di prelazione non sia stato esercitato per l'intera partecipazione proposta in vendita, l'offerente potrà cedere o altrimenti disporre della propria partecipazione in favore dei terzi eventuali acquirenti già indicati solo se le condizioni di trasferimento siano identiche a quelle comunicate ai soci.

Il diritto di prelazione non si applica in caso di trasferimento a favore di altri soci.

Titolo III° DECISIONE DEI SOCI

Articolo 7

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la loro revoca;

3. la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
4. le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Articolo 8

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto deve assicurare a tutti i soci il diritto di partecipare alla decisione e una adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Copia di tali documenti dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro soci e a cui spetta il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni previste nel presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9

Con riferimento alle materie indicate ai nn. 4) e 5) dell'art. 7, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o del presente Statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea dei soci, nei casi previsti dal comma precedente, è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale purché nel Comune di Venezia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività,



l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendano indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o che revochino tempestivamente e in forma scritta l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di convocazione per il caso in cui nella prima data di convocazione prevista l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

In tal caso, se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da far pervenire al presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, ai sensi dell'art. 2479/bis c.c. può farsi rappresentare liberamente in assemblea.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire in assemblea. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in sua assenza o impedimento da altra persona designata dall'assemblea.

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale

sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Titolo IV°
AMMINISTRAZIONE
Articolo 10

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri compreso il Presidente.

I componenti dell'organo amministrativo:

- possono essere anche non soci;
- se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della loro nomina e sono rieleggibili;
- possono essere revocati dall'Assemblea in ogni tempo, anche in assenza di giusta causa, salvo in questo caso il diritto al risarcimento dei danni;
- possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c.c. .

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli Amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli riservati tassativamente all'assemblea o rimessi alle decisioni dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Presidente (1) e può nominare due Vicepresidenti e delegare, salvo quanto disposto dagli articoli 2423, 2443, 2446, e 2447 c.c., le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto dal Presidente e dai due Vicepresidenti determinandone i limiti di delega.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministratori e tecnici, nonché procuratori per singoli atti o categorie di atti, nei limiti di legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente; in tal caso, si applica l'art. 2381 c.c..

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c..

Gli amministratori sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art.



2390 c.c..

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Articolo 11

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto necessariamente previsto nel successivo articolo 12, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto deve assicurare a tutti gli aventi diritto il diritto di partecipare alla decisione e una adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

In tal caso, dai documenti sottoposti agli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso della stessa.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i tre giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni degli amministratori sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 10.

La decisione degli amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 12

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna anche fuori della sede sociale, purché nel Comune di Venezia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,

assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità decide il voto del presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

RAPPRESENTANZA

Articolo 13

La rappresentanza generale della società compete o al presidente del consiglio di amministrazione, senza limitazioni, e ai membri del consiglio di amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Articolo 14

Agli amministratori, per la carica ricoperta, spetta un compenso e un rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, nei limiti disposti dall'assemblea dei soci.

Titolo V°

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 15

La società può nominare il collegio sindacale.

Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il collegio sindacale, quando è previsto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina dello stesso collegio.

Al collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (art. 2397 e ss. c.c.).

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del c.c. e inoltre esercita il controllo contabile sulla società; in relazione a ciò il collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea dei soci, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Titolo VI°

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO E UTILI

Articolo 16

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio potrà essere redatto in forma abbreviata ex art. 2435 bis c.c..

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi



entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 17

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Gli utili netti di bilancio vengono attribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta al capitale sociale, salvo diversa decisione dei soci.

La decisione dei soci, che approva il bilancio, potrà deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie e per altre destinazioni, oppure di destinare in tutto o in parte gli utili ai successivi esercizi.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Titolo VII°

RECESSO DEL SOCIO

Articolo 18

Ai sensi dell'art. 2473 c.c., il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede sociale all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- ai soci che non hanno consentito l'esclusione del diritto d'opzione in sede di

aumento del capitale sociale.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere spedita all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Esso è, a tal fine, determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta alla società (eventualmente ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione di mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie); in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni per cui è esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione dal medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e, qualora su di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

Titolo VIII°

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 19

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le eventuali retribuzioni.

Titolo IX°

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 20

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la Società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.